



AREA ANAGRAFE ECONOMICA

SETTORE DIRITTO ANNUALE E SANZIONI

Nota informativa n° 5

Oggetto: il diritto annuale dovuto dalle nuove imprese per l'anno 2014 Confermati gli importi del 2013

Con nota del 5 dicembre 2013, Prot. n° 0201237, il Ministero dello Sviluppo Economico ha confermato le misure del diritto annuale già definite per l'anno 2013.

Relativamente alle imprese che **dal 1° gennaio 2014** chiedono l'iscrizione o l'annotazione nel Registro delle imprese o che aprono nuove unità locali o sedi secondarie nonché ai nuovi soggetti REA, gli importi e le modalità di pagamento del diritto annuale sono:

✓ Imprese individuali che chiedono l'iscrizione o l'annotazione nella sezione speciale

(piccoli imprenditori, artigiani, coltivatori diretti e imprenditori agricoli) € 88,00

Unità Locale (20% di quanto dovuto per la sede)

apertura 1 unità locale		€ 18,00*
apertura 2 o più unità locali		€ 17,60 x numero u.l.

* l'importo totale va arrotondato all'unità di euro

✓ Imprese individuali che chiedono l'iscrizione nella sezione ordinaria € 200,00

• Unità Locale (20% di quanto dovuto per la sede) € 40,00

✓ Società semplici agricole € 100,00

• Unità Locale (20% di quanto dovuto per la sede) € 20,00

✓ Società semplici non agricole € 200,00

✓ Società tra avvocati previste dal D.Lgs. 96/2001 € 200,00

✓ Società in nome collettivo € 200,00

✓ Società in accomandita semplice € 200,00

✓ Società di capitali € 200,00

✓ Società cooperative € 200,00

✓ Società di mutuo soccorso € 200,00

✓ Consorzi con attività esterna € 200,00

✓ Enti economici pubblici e privati € 200,00

✓ Aziende speciali e consorzi previsti dalla legge 267/2000 € 200,00

✓ G.E.I.E. - Gruppo Europeo di Interesse economico € 200,00

• Unità Locale (20% di quanto dovuto per la sede) € 40,00

Settore Diritto Annuale e Sanzioni – Camera di commercio di Torino

✓ **Imprese con sede all'estero che aprono unità locali/sedi secondarie** € 110,00

N.B.: le imprese con sede in Italia che aprono unità locali/sedi secondarie all'estero non sono tenute, per esse, al pagamento del diritto annuale

✓ **Nuovi soggetti REA (associazioni, fondazioni)** € 30,00

N.B.: non è dovuto alcun importo per l'apertura di unità locali

✓ **Persona fisica che chiede l'iscrizione nella sezione speciale REA** € 30,00

MODALITÀ DI PAGAMENTO

Come disposto con nota informativa n° 3 del 14.12.2010, poiché dal 1° aprile 2010, con l'avvio della Comunicazione Unica, tutte le domande inviate al Registro delle Imprese sono presentate con modalità telematica, considerata anche la difficoltà di recarsi appositamente presso gli sportelli camerali per il relativo pagamento, **con decorrenza 1° gennaio 2011 l'importo del diritto annuale sarà sempre prelevato direttamente dal Registro delle Imprese**, anche quando non espressamente richiesto nelle NOTE del modello.

Se, per le motivazioni previste nella stessa nota, non fosse possibile tale modalità, resta comunque salva la possibilità di pagare il diritto dovuto tramite modello F24 telematico, o direttamente allo sportello camerale, entro 30 giorni dalla presentazione della domanda di iscrizione o di annotazione.

Per la compilazione del modello F24 l'impresa deve indicare:

- nella SEZIONE IMU ED ALTRI TRIBUTI LOCALI TO
- nel CODICE TRIBUTO 3850
- nell' ANNO DI RIFERIMENTO 2014

Se il pagamento non viene eseguito nei termini e con le modalità suddette, è ancora possibile sanare l'omissione versando l'importo dovuto, tramite modello F24, avvalendosi del c.d. ravvedimento operoso (vedi guida al Diritto annuale su www.to.camcom.it/dirittoannuale).

Nei casi di omesso o tardivo pagamento si procederà all'invio di una sanzione amministrativa variabile dal 10% al 100% dell'ammontare del diritto dovuto, ai sensi del Decreto legislativo 472/97 e del Decreto 27 gennaio 2005 n°54.

Torino, 20 dicembre 2013

IL RESPONSABILE DEL SETTORE
Valeria Nicoletti

Settore Diritto Annuale e Sanzioni – Camera di commercio di Torino

Via San Francesco da Paola 24 – 10123 Torino Tel. 011 571 6442/3 Fax 011 571 6245
E-mail diritto.annuale@to.camcom.it Web <http://www.to.camcom.it/dirittoannuale>